



Legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 2021¹,
decreta:

I

La legge del 21 marzo 2003² sull'ingegneria genetica è modificata come segue:

Art. 37a Periodo transitorio per la messa in commercio di organismi geneticamente modificati

Fino al 31 dicembre 2025 non possono essere rilasciate autorizzazioni per la messa in commercio, per fini agricoli, orticoli o forestali, di piante e parti di piante geneticamente modificate, di sementi geneticamente modificate e di altro materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato, nonché di animali geneticamente modificati.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 FF 2021 1655

2 RS 814.91

